

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALAI ITALIA

Art. 1. – Costituzione

- 1.1. Il Gruppo Italiano dell'ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale, fondata a Parigi il 28 giugno 1878, con sede a Parigi, 51 avenue Raymond Poincaré) è costituito in Associazione non riconosciuta sotto la denominazione di "Associazione Letteraria e Artistica Internazionale (Gruppo Italiano) - ALAI Italia".
 - 1.1.1. ALAI Italia (di seguito anche: l'Associazione) è il Gruppo italiano dell'Association Littéraire et Artistique Internationale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di quest'ultima, approvato dall'Assemblea Generale del 7 giugno 1996.
- 1.2. ALAI Italia è un'Associazione apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Sede sociale e durata

ALAI Italia ha durata illimitata e sede sociale in Roma, Viale della Letteratura, 30 - 00144

Art. 3. Scopi

L'Associazione ALAI Italia persegue i seguenti scopi:

- a. la difesa, lo sviluppo e la diffusione dei principi giuridici che assicurano la protezione nazionale, comunitaria ed internazionale del diritto di autore e dei diritti connessi;
- b. lo studio e la comparazione delle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, nonché di tutte le questioni ad essi collegate, dei progetti che mirano a sviluppare, perfezionare e unificare dette legislazioni sia in Italia, che nell'Unione Europea e nell'ambito delle agenzie internazionali specializzate, quali l'OMPI, l'Unesco ecc. ;
- c. il progresso e l'estensione della sfera di applicazione delle Convenzioni internazionali relative alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, in particolare della Convenzione di Unione di Berna, della Convenzione Universale, nonché del WCT e del WPPT;
- d. la partecipazione agli studi ed ai lavori di tutte le organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali che abbiano scopi affini, nonché la collaborazione con gli altri Gruppi nazionali dell'ALAI.

Art. 4. – Attività

L'Associazione ALAI Italia intende promuovere, in particolare, iniziative ed attività quali:

- a. l'organizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ecc.
- b. la formazione professionale permanente, tramite corsi di aggiornamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- c. la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, la diffusione di notizie e informazioni nelle materie di interesse, anche mediante l'attivazione di un sito web dedicato,;
- d. ogni altra iniziativa ed attività connesse con gli scopi dell'Associazione, previa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 – Soci

5.1. Possono associarsi ad ALAI Italia tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata mediante il modulo allegato al presente Statuto.

5.2. I soci si dividono in:

- a. soci onorari: studiosi oltre i 75 anni di età, che si siano distinti in modo eccezionale nel campo del diritto d'autore nel corso della loro vita accademica o professionale. La nomina a soci onorari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio o di un terzo dei soci ordinari.
- b. Soci ordinari: persone che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci.
- c. Soci istituzionali: persone giuridiche che intendano contribuire agli scopi dell'Associazione. L'ammissione dei soci istituzionali e la quota minima che essi sono chiamati a corrispondere sono deliberate dal Consiglio su domanda scritta del richiedente.

5.3. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dello Statuto dell'Association Littéraire et Artistique Internationale. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio potrà adottare le misure idonee a far cessare il comportamento lesivo e neutralizzarne le conseguenze, fino a proporre all'Assemblea l'esclusione dall'Associazione.

5.4. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali di cui all'art. 6 seguente hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi dell'Associazione.

5.5. la qualità di socio si perde per le seguenti cause:

- a. recesso;
- b. mancato pagamento delle quote annuali, dopo almeno 30 giorni dalla richiesta scritta da parte del tesoriere;
- c. comportamenti incompatibili con il rapporto associativo, a seguito di decisione di esclusione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio

Art. 6. – Entrate

6.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi dei soci, normalmente sotto forma di quote associative annuali;
- b. donazioni, sovvenzioni, sponsorizzazioni;
- c. ogni altro tipo di provento ammesso dalla legge.

6.2. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio. Eventuali contributi straordinari possono essere deliberati dall'Assemblea dei soci.

6.3. Donazioni, sovvenzioni, sponsorizzazioni e qualsiasi altro tipo di provento diverso dalle quote associative annuali sono acquisiti previa deliberazione dal Consiglio comunicata all'Assemblea.

Art. 7 – Bilancio

7.1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono predisposti dal Tesoriere, d'intesa con il Consiglio e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio li comunica via e-mail ai soci aventi diritto d'intervento in Assemblea, almeno 30 giorni prima del termine previsto per la loro approvazione.

7.3. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno entro il 31 maggio. In caso di necessità, qualora non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea ordinaria, il bilancio può essere approvato anche mediante

apposite comunicazioni dei soci, inviate per e-mail al Presidente entro il 31 maggio di ciascun anno.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

8.1. Gli organi dell’Associazione sono:

- a. l’Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio
- c. il Presidente;
- d. il Tesoriere

8.2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art.9 – Assemblea dei soci

9.1. L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei soci.

9.2. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è costituita se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea è costituita se sono presenti almeno tre soci.

9.3. L’Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. elegge il Presidente, il Consiglio e il Tesoriere.
- b. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c. nomina i rappresentanti dell’Associazione nel Comité Exécutif dell’Association Littéraire et Artistique Internationale, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di quest’ultima.

9.4. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole di 1/5 dei soci.

9.5. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante invio per posta elettronica, all’indirizzo indicato dal socio, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione, di avviso contenente l’indicazione di data, luogo, ora e l’ordine del giorno della riunione, nonché di eventuali, ulteriori istruzioni per l’intervento. L’intervento in Assemblea si

effettua mediante presenza fisica del socio, mediante procura a un altro socio, oppure tramite collegamento a conferenza telefonica o in videoconferenza.

9.6. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio per e-mail del relativo verbale. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente.

9.7. L'Assemblea, all'atto della costituzione, elegge un presidente ed un segretario che sottoscrivono il verbale.

9.8 Le decisioni di competenza dell'assemblea, comprese le elezioni degli organi, possono essere adottate anche tramite raccolta per via telematica del consenso della maggioranza dei votanti.

Art. 10. – Consiglio

10.1. Il Consiglio è composto da 5 membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea fra i soci. Rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per successivi mandati di pari durata.

10.2. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri oltre al Presidente.

10.3. I componenti del Consiglio sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea approvata da 2/3 dei soci. Se nel corso del medesimo esercizio sono revocati tre componenti, il Presidente convoca nuove elezioni e il Consiglio si scioglie.

10.4. Il Consiglio è l'organo gestorio dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente. Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata e scritta di almeno 2 dei componenti oppure di almeno il 1/10 dei soci.

10.5. Sono competenze del Consiglio:

- a. predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- b. gestire l'Associazione;
- c. sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo, predisposti dal Tesoriere;
- d. stabilire gli importi delle quote annuali, da corrispondere unitamente alle quote da trasferire all'Association Littéraire et Artistique Internationale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di quest'ultima;

- e. fornire al Presidente orientamenti e indicazioni quanto ai contenuti del sito web dell'Associazione.

10.6. È facoltà del Consiglio costituire Comitati, composti da non più di cinque membri scelti tra i soci, che presiedano alla organizzazione ed allo svolgimento di eventi di particolare rilievo culturale e comportanti impegni di spesa (quali Convegni, Seminari, Corsi ecc.), fissandone i compiti e le modalità di funzionamento e delegando, di volta in volta, i poteri, funzionali allo scopo, compreso quello di rappresentanza.

10.7. Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto verbale sintetico da conservare a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 11 – Presidente

11.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per successivi mandati di pari durata.

11.2 Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. Ha la rappresentanza, anche processuale, dell'Associazione. È preposto all'attuazione delle iniziative dell'Associazione decise dal Consiglio.

11.3. Sono tenuti a cura del Presidente il Libro Soci, nel quale sono annotati, in ordine cronologico di adesione, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi; il Libro Verbali dell'Assemblea, sul quale sono annotate tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie; il Libro Verbali Consiglio di cui all'art. 10.7.

11.4. Ferma restando la rappresentanza dell'Associazione, è facoltà del Presidente delegare ad altro membro del Consiglio o al Tesoriere.

Art. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per successivi mandati di pari durata. Egli provvede a:

- a. richiedere a tutti i soci le quote annuali in conformità alle deliberazioni del Consiglio;
- b. effettuare il trasferimento dell'ammontare complessivo dovuto come quota annuale all'Association Littéraire et Artistique Internationale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di quest'ultima;
- c. tenere le scritture contabili relative alle attività dell'Associazione.
- d. redigere il bilancio preventivo, che dovrà contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo e dovrà essere inviato

- entro il 15 aprile al Consiglio, affinché sia approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno;
- e. redigere il bilancio consuntivo che dovrà contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno precedente ed inviarlo entro il 15 aprile al Consiglio, affinché sia approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo stesso di riferisce.
- Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 13 – Cooptazione

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno o più componenti degli organi dell'Associazione, essi saranno reintegrati per cooptazione da parte del Consiglio fino al termine del mandato in corso.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto - Scioglimento

Le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. L'eventuale saldo attivo di liquidazione verrà devoluto all'Association Littéraire et Artistique Internationale con sede a Parigi o ad enti aventi simili finalità, scelti dall'Assemblea.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute e lo Statuto dell'Association Littéraire et Artistique Internationale.

Roma, 5 marzo 2015